

Regolamento

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L. 394/91, disciplina, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le modalità per le operazioni di abbattimento selettivo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) necessarie per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco, sulla base di criteri di coerenza scientifica e nel rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia delle attività agricole, e compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica.

Art. 2 – Piano di gestione

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito di un piano di gestione della specie cinghiale approvato dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell'Ambiente.

2. Il piano può articolarsi in programmi annuali, approvati dalla Giunta esecutiva, o essere da essi integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.

Per l'attuazione del piano e dei programmi sarà costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da il Direttore del Parco o un suo delegato, il Coordinatore del CTA o un suo delegato, il Responsabile del settore conservazione dell'Ente o un suo delegato. All'interno del gruppo di lavoro sarà nominato Il Responsabile delle operazioni - d'ora in poi denominato Responsabile.

Art. 3 – Operatori di selezione

1. Le operazioni sono effettuate dagli iscritti all'Albo degli operatori di selezione del cinghiale istituito dal Parco con delibera del Consiglio direttivo - d'ora in poi denominati operatori di selezione - che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

2. Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni su tutto il territorio del Parco nel rispetto del presente Regolamento e delle indicazioni del piano di abbattimento

Art. 4 – Sorveglianza

1. La sorveglianza viene assicurata dal personale del Coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato, d'ora in poi denominato CTA.

2. Le operazioni devono svolgersi in maniera tale da permettere un'effettiva attività di sorveglianza.

Art. 5 – Criteri di selezione e modalità del prelievo

1. Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nel piano di gestione e secondo le modalità indicate, in coerenza con il piano stesso, dal Responsabile. Tali modalità devono essere comunicate tempestivamente al Direttore.

Art. 6 – Interventi speciali e urgenti

1. Per particolari esigenze gestionali o scientifiche o sanitarie o di sicurezza il Consiglio Direttivo, con il parere dell'Autorità competente, può in via provvisoria:

- autorizzare le operazioni con modalità non conformi al calendario di cui al successivo art. 13, comma 8;
- autorizzare le operazioni in periodi diversi da quelli previsti dal successivo art. 13, comma 10;

- c. sospendere le operazioni;
 - d. applicare criteri di selezione diversi da quelli di cui all'articolo precedente;
 - e. fissare criteri diversi da quelli previsti dal successivo art.13, comma 5;
2. Per esigenze di particolare urgenza e gravità il CTA può disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse, escludendo in ogni caso la braccata, da quelle previste nel presente Regolamento e darne immediata comunicazione al Parco e al Responsabile.
 3. La realizzazione e l'esito di ogni intervento speciale o urgente dovranno comunque essere comunicati nel corso della prima seduta utile della Giunta esecutiva.

Art. 7 – Destinazione dei capi oggetto di prelievo

1. I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dal Responsabile e attuate dal Gruppo di lavoro.
2. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio.
3. Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8 – Norme comportamentali generali

1. Gli operatori di selezione devono:
 - a. rispettare scrupolosamente il presente disciplinare e altre eventuali direttive del Parco;
 - b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
 - c. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
 - d. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco.

Art. 9 – Iscrizione all'Albo degli operatori di selezione di selezione del cinghiale - sezione abbattimenti.

1. Ottengono, su richiesta, l'iscrizione all'Albo dei operatori di selezione coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'abbattimento selettivo.
2. Per conseguire l'abilitazione all'abbattimento selettivo è necessario frequentare e superare l'esame previsto dall'apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.
3. Sarà stilata una graduatoria degli operatori di selezione in base al punteggio d'esame (minimo 10, massimo 20).
4. L'abilitazione viene conferita dal Presidente sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.

Art. 10 – Aggiornamento della graduatoria.

L'Ente Parco Nazionale del Pollino al termine del periodo di Prelievo selettivo provvederà ad aggiornare ogni anno la graduatoria di merito secondo le seguenti voci:

- a) Anzianità di abilitazione (+ 1 punto per ogni anno di abilitazione).
- b) Completa esecuzione del Piano di abbattimento (+ 2 punti).
- c) Incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite) (- 1 punto).
- d) Comportamento scorretto durante i censimenti (- 5 punti).
- e) Arrivo ai censimenti ad operazioni iniziate (- 2 punti).
- f) Mancata consegna del Tesserino di Identificazione qualora l'operatore di selezione per qualsiasi motivo non partecipi o sia escluso dal prelievo venatorio per una o più stagioni (- 10 punti).
- g) Errata od incompleta compilazione del libretto delle uscite giornaliera e delle schede di abbattimento

(- 3 punti).

h) Mancata comunicazione all'Ente Parco Nazionale del Pollino di rinuncia dei capi assegnati (- 2 punti).

Art. 11 – Requisiti di ammissione.

1. Essere residente in uno dei 56 comuni del Parco Nazionale del Pollino;
2. Essere titolari di porto d'armi ad uso di caccia da almeno tre anni;
3. non aver mai riportato condanne penali relativamente all'esercizio illecito dell'attività venatoria, né aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), né avere procedimenti penali in corso per reati riguardanti l'illecito esercizio dell'attività venatoria;
4. non aver mai riportato sanzioni amministrative per caccia in zona preclusa all'esercizio venatorio, o in orario o periodo non consentito;
5. non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi cinque anni;
6. essere proprietario di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di ottica; qualora non si raggiunga il numero di operatori di selezione stabilito dal piano di abbattimento, l'Ente richiederà alle Associazioni venatorie un elenco di soggetti possessori di altro tipo di arma consentita per uso caccia..

Art. 12 – Soggetti autorizzati

1. Sono automaticamente autorizzati all'abbattimento selettivo gli iscritti all'Albo di cui al comma 1 dell'articolo 9.
2. I soggetti autorizzati devono comunque essere in regola con l'uso delle armi ai sensi delle vigenti norme.
3. Per motivi di scambio di esperienze nell'ambito di accordi programmatici con altre aree protette in Italia o all'estero o per motivi di formazione la Giunta esecutiva, sentiti il Responsabile e il CTA, può autorizzare, nel rispetto del calendario di cui all'art. 13, comma 8, e delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati e non siano in numero superiore a due per ciascun operatore.
4. Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all'attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica.

Art. 13 – Organizzazione degli operatori di selezione

1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco viene diviso in settori ciascuno dei quali comprende il territorio di uno o più Comuni secondo quanto indicato nel piano di gestione.
2. Gli operatori di selezione si organizzano autonomamente in gruppi. Ciascun gruppo:
 - a. comprende gli operatori di selezione che operano esclusivamente in un solo settore di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
 - b. designa un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Parco;
 - c. sceglie i partecipanti alle operazioni tenendo conto prioritariamente dei criteri di efficienza e di partecipazione, stabiliti sulla base di verifiche eque.
3. Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del rappresentante di quest'ultimo e del Responsabile e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile purché permanga in tale gruppo per un periodo non inferiore a 6 mesi.
4. Per esigenze gestionali il Responsabile può disporre diversamente da quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 14 – Modalità e tecniche dell'abbattimento selettivo

1. Gli abbattimenti sono effettuati di norma per aspetto o per appostamento con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento; solo nel caso non si dovesse raggiungere il numero di operatori di selezione previsto dal piano di abbattimento gli stessi potranno utilizzare un altro

tipo di arma consentita per uso caccia.

2. Gli abbattimenti sono effettuati in siti di prelievo scelti o individuati dagli operatori di selezione al momento dell'inizio delle operazioni, in accordo con il personale del CTA e i componenti del Gruppo di lavoro, compatibilmente con eventuali esigenze tecniche, gestionali o di sicurezza.
3. Nel caso in cui accadano imprevisti tali da inficiare le operazioni nel sito prescelto, l'operatore di selezione, su conferma verbale del direttore delle operazioni e del personale del C.T.A., può trasferirsi in altro sito di prelievo dello stesso settore.
4. Nel caso in cui il piano di gestione o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario del terreno.
5. Per ogni giornata di prelievo, all'interno di ciascun settore possono essere attivati fino a 3 siti.
6. In ciascun sito di prelievo le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, può essere accompagnato da altro operatore di selezione disarmato scelto nell'ambito del proprio gruppo.
7. In ciascun sito di prelievo ogni operatore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita dal CTA.
8. Le operazioni sono effettuate in conformità ai calendari venatori regionali e su indicazione del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione che stabilisce i settori, il numero di operatori di selezione e i luoghi di appuntamento per ciascun gruppo.
9. E' in ogni caso vietato pasturare o utilizzare altre tecniche di richiamo.
10. Gli operatori di selezione si impegnano a raggiungere specifici obiettivi gestionali prefissati nonché a sviluppare altre attività di supporto alla gestione faunistica stabilite dal Parco.

Art. 15 – Norme di sicurezza

1. La carabina, o altra arma consentita, può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - b. nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
 - a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
 - d. a braccio libero;
 - e. più di due colpi in rapida sequenza;
4. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica l'arma nel sito di prelievo.

Art. 16 – Norme comportamentali specifiche

Gli operatori di selezione devono:

- a. comunicare al direttore delle operazioni e al personale del CTA addetto alla sorveglianza delle operazioni stesse il sito di prelievo scelto;
- b. essere riconoscibili, durante le operazioni, in particolare tramite apposita targhetta con foto e timbro del Parco;
- c. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni

- rilasciate dalle amministrazioni competenti e previo parere del Parco;
- d. rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;
 - e. segnalare e motivare al Gruppo di lavoro, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni e, ove possibile, provvedere a farsi sostituire da operatori dello stesso gruppo;
 - f. garantire la partecipazione almeno ad una giornata di prelievo per ogni mese in cui si svolgono le operazioni, salvo giustificati motivi;
 - g. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro;
 - h. nel caso l'Ente Parco dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione ad almeno a tre giornate.

Art. 17 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all'Art. 8 comportano la radiazione dall'Albo.
2. Le seguenti infrazioni comportano l'esclusione temporanea per un primo periodo di cinque anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento:
 - a) l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle specie oggetto del prelievo in periodo non consentito e/o in territorio non consentito durante l'esercizio della caccia di selezione;
 - b) l'abbattimento di Cinghiali al di fuori del periodo consentito per l'esercizio della caccia di selezione e/o in territorio non consentito;
 - c) l'uso di armi non esplicitamente ammesse dal presente Regolamento;
 - d) lo scambio dei capi abbattuti;In caso di recidiva l'esclusione sarà definitiva e prevede il ritiro del Tesserino di riconoscimento e la radiazione dall'albo del Parco Nazionale del Parco degli operatori di selezione.
3. Le seguenti infrazioni comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di tre anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento:
 - a) Esercizio della caccia da una distanza superiore ai 100 metri dall'appostamento utilizzato;
 - b) Esercitare la caccia in appostamento diverso da quello prenotato o non omologato.In caso di recidiva l'operatore di selezione verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di tre anni.
4. Le infrazioni sottoelencate comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di un anno e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento:
 - a) Le violazioni alle norme comportamentali specifiche di cui all'art. 16
 - b) Le violazioni alle norme di sicurezza di cui all'art. 15
 - c) Atti di indisciplina durante i censimenti e mancata collaborazione volontaria;
 - d) Mancato recupero dell'assenza ai censimenti entro l'anno successivo;
 - e) Uso di auto non segnalata;
 - f) Mancata messa in custodia dell'arma per recarsi all'appostamento e al termine dell'uscita di caccia;
 - g) Essere accompagnati durante l'uscita di caccia da operatori di selezione attivi nella stessa giornata di caccia o con gli stessi capi assegnati;
 - h) Allontanamento dall'appostamento segnalato per una distanza superiore ai 100 metri purché senza abbattimento;
 - i) Mancata consegna della scheda di abbattimento nei tempi previsti e/o sua contraffazione;
 - j) Mancata consegna del libretto delle uscite, delle schede di abbattimento, dei contrassegni non utilizzati nei termini previsti, ovvero riconsegna di materiale non conforme a quello ricevuto.
 - k) Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento;In caso di recidiva l'operatore di selezione verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo

di un anno.

5. Le violazioni di cui ai precedenti commi sono segnalate al Parco dal CTA o dai componenti del Gruppo di lavoro mediante relazione scritta.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite dal Direttore su proposta di un'apposita commissione composta da:

1) il Direttore del Parco o un suo delegato;

2) il Coordinatore del CTA o un suo delegato;

3) il Responsabile del Settore Conservazione del Parco Nazionale del Pollino o un suo delegato;

7. Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del Parco sono sospesi dall'Albo fino al momento della sentenza definitiva di proscioglimento. La condanna o il patteggiamento per tali reati comporta comunque la cancellazione dall'Albo.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di aree protette, protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

Piano

Indice

1. Premessa	2
2. Valutazione della necessità dell'intervento...	4
<i>Danni alle biocenosi</i>	4
<i>Danni alle colture</i>	5
<i>Conflitti sociali</i>	10
3. La popolazione di cinghiale del Parco Nazionale del Pollino	12
4. Obiettivi dell'intervento	17
5. Quadro legale per l'intervento	18
6. Indennizzi economici e sistemi di prevenzione	19
7. Rapporti con altri Enti coinvolti	20
8. Attuazione di un piano sperimentale di controllo della specie attraverso catture "in vivo"	21
9. Attuazione di un piano sperimentale di abbattimento selettivo della specie ...	23
<i>Introduzione</i>	23
<i>Area d'intervento</i>	24
<i>Scelta e formazione del personale</i>	28
<i>Modalità e tecniche dell'abbattimento selettivo</i>	29
<i>Obiettivi e tempi dell'operazione</i>	31

1. Premessa

L'evoluzione recente della distribuzione geografica del cinghiale, sorprendente sia per l'ampiezza dei territori

conquistati sia per la rapidità con la quale si è verificata, è stata in buona parte determinata dal crescente interesse venatorio per questa specie e dalla conseguente necessità di aree di caccia sempre più ampie. Una spinta in tal senso ha portato al diffondersi della pratica delle immissioni (abusive e non), con la conseguente comparsa del cinghiale in zone intensamente sfruttate dal punto di vista agricolo e produttivo e, pertanto, poco o per nulla idonee alla presenza della specie (Spagnesi & Toso, 1991). In tali aree, la presenza del suide ha comportato un congruo incremento dei danneggiamenti alle colture, innescando una conflittualità tra mondo agricolo e venatorio che ha reso ancor più complessa la gestione faunistico-venatoria del cinghiale.

In questo contesto appare decisamente criticabile la condotta di numerose Amministrazioni Pubbliche, soprattutto dell'Italia centrale e meridionale, che acquistano direttamente cinghiali destinati a ripopolamenti o concedono le necessarie autorizzazioni ad altri enti gestori (Ambiti territoriali di caccia, Aziende Faunistico Venatorie, ecc.) per immissioni di soggetti per lo più provenienti da allevamenti. A rendere ulteriormente critica la situazione si aggiunge la concessione, sempre da parte delle Amministrazioni Pubbliche, delle autorizzazioni alla realizzazione di nuovi allevamenti, senza che ad essa faccia seguito una capacità effettiva di controllo per quanto attiene le origini, lo stato sanitario e la successiva destinazione dei soggetti allevati. Un ruolo importante nell'insorgenza dei problemi di carattere economico, sociale e gestionale sopra citati è svolto dalla rigida suddivisione del territorio in istituti territoriali a differente finalità gestionale. L'elevata compenetrazione territoriale tra aree protette (in senso lato: Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Oasi, ecc.) e territorio in cui il cinghiale viene cacciato comporta notevoli difficoltà nella pianificazione e nell'attuazione di strategie gestionali unitarie e omogenee.

Sebbene esistano diversi approcci gestionali a disposizione dell'Ente gestore di un'area protetta, l'applicazione di uno qualunque di questi non può prescindere dalla necessaria opera di armonizzazione con quelle che sono le finalità istitutive dell'area protetta. Come verrà illustrato più diffusamente di seguito, il valore intrinseco dell'ambiente, in funzione del quale è stato creato il vincolo di protezione, induce ad un utilizzo cosciente degli strumenti gestionali basato su approfondite indagini conoscitive e attuato solo in seguito ad una attenta valutazione dalla situazione contingente (Boitani & Morini, 1996).

Quanto detto vale in particolare per quanto riguarda l'uso del controllo come strumento di intervento in quei casi in cui risulti necessario intervenire direttamente sulle popolazioni di cinghiale. Come tutte le operazioni di gestione faunistica, il controllo di una specie selvatica, in special modo se effettuato in un'area protetta, dovrebbe essere deciso solo dopo aver valutato attentamente le motivazioni che stanno alla base delle richieste di intervento, validato tali richieste sulla base di elementi oggettivi di conoscenza e definito le modalità operative più opportune.

Il processo logico che dovrebbe guidare l'ente gestore di un'area protetta nella scelta degli strumenti gestionali più idonei ad affrontare le problematiche connesse alla presenza del cinghiale è stato recentemente schematizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Ministero per l'Ambiente (Toso & Pedrotti, 2001) in una sequenza di livelli decisionali successivi, che viene proposta di seguito: Primo livello: **valutazione della necessità dell'intervento**, in relazione alla natura degli elementi di conflitto tra presenza dei cinghiali e gestione complessiva dell'area protetta, e alla loro rilevanza sotto il profilo economico e sociale.

Secondo livello: **definizione del quadro normativo** che regola le azioni connesse alla gestione delle popolazioni animali nelle aree protette, con attenzione sia allo spirito che al dettato delle norme vigenti.

Terzo livello: acquisizione di una sufficiente **conoscenza dello status della popolazione** locale di cinghiali (distribuzione, entità, struttura, ecc.) e della tipologia, distribuzione ed entità economica dei danni prodotti.

Quarto livello: **individuazione degli obiettivi** da raggiungere in seguito all'applicazione della strategia d'intervento.

Quinto livello: **selezione delle tecniche di intervento** in funzione della loro reale applicabilità alla situazione peculiare dell'area protetta.

Sesto livello: **scelta del personale** da impiegare, in relazione al quadro normativo vigente e in funzione

delle diverse figure disponibili, nonché del loro grado di preparazione e professionalità.

Il momento vero e proprio della stesura del Piano operativo risulta, pertanto, l'atto conclusivo di un'articolata acquisizione di conoscenze e informazioni, a cui fa seguito, prima della definizione del piano, una ponderata analisi delle implicazioni di carattere sociale, economico, organizzativo oltre che biologico.

2. Valutazione della necessità dell'intervento

Nell'art. 1 comma 3 della Legge quadro sulle aree protette (n. 394/91) sono riportate due delle finalità istitutive più significative di un'area protetta: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

In sostanza, il legislatore indica all'Ente gestore di un'area protetta la necessità dell'attuazione di una politica gestionale articolata e di mediazione, che miri nel contempo alla conservazione degli equilibri ecologici e delle specie, e all'attuazione degli interventi finalizzati all'integrazione tra uomo e ambiente naturale, in primis la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

Con una premessa quale quella dell'art. 1 comma 3 appare consequenziale quanto riportato nell'art. 11 della medesima legge (per una trattazione più estesa si veda il paragrafo 4) e cioè che è permesso all'Ente parco di prendere dei provvedimenti qualora sia accertata l'esistenza di reali "squilibri ecologici" provocati da una qualsiasi specie animale. Stranamente, però, il legislatore si è dimenticato di prevedere analoga possibilità per quanto concerne gli "squilibri" provocati da specie animali alle attività agro-silvo-pastorali, benché di queste abbia sancito in precedenza un valore non certo inferiore a quello degli equilibri ecologici.

Purtroppo, l'eccessiva generalità e vaghezza della definizione "equilibrio ecologico" rende difficile anche l'accertamento di eventuali squilibri e, quand'anche si voglia interpretare le parole nell'accezione di "impatto sulle biocenosi", va detto che si tratta di fenomeni il cui accertamento risulta spesso controverso, complesso e frutto di indagini a lungo termine.

In definitiva, al di là di quanto esplicitato nel dettato legislativo, pare di interpretare adeguatamente l'intendimento del legislatore quando si ritiene ad esempio sufficiente la presenza di danni insostenibili alle attività agricole per mettere in atto una strategia di riduzione del conflitto tra uomo e ambiente naturale che preveda tra le sue opzioni anche una limitazione numerica della specie.

Danni alle biocenosi

L'impatto del cinghiale sulla vegetazione naturale si esprime attraverso l'attività di scavo (rooting), finalizzata

alla ricerca di tuberi, rizomi e radici (ma anche organismi animali), che può comportare conseguenze importanti come una cospicua riduzione della biomassa vegetale, in genere non associata a riduzione della varietà di specie, oppure il danneggiamento del manto vegetale, con conseguenti rischi di erosione del terreno (Howe et al., 1981; Singer et al., 1984). L'attività di rooting può esercitare un notevole impatto (diretto e indiretto) anche sulla componente faunistica degli ecosistemi, causando una riduzione della biomassa animale principalmente a carico di insetti, invertebrati e micromammiferi (Genov, 1981; Howe et al., 1981; Singer et al., 1984).

Come già ricordato in precedenza, l'accertamento dell'esistenza di un reale impatto (nell'accezione negativa del termine) sulle componenti vegetale e animale è un'operazione complessa che non può prescindere dalla realizzazione di approfondite indagini, spesso pluriennali. Allo stato attuale nel Parco Nazionale del Pollino, nessuno studio con queste finalità è stato realizzato o è in corso di svolgimento e pertanto non esistono dati a conferma dell'esistenza di una qualche forma di impatto sulle biocenosi.

Gli unici dati disponibili, per quanto ancora di carattere qualitativo, riguardano l'ubicazione delle zone in cui

l'attività di scavo da parte del cinghiale si manifesta con maggiore intensità; a tal riguardo, tuttavia, va ricordato che gli effetti provocati dall'attività di rooting sull'ambiente non sono necessariamente negativi. Tra gli impatti "positivi" osservati troviamo: l'accelerazione dei processi di decomposizione della materia organica (Singer et al., 1984), l'aumento del ritmo di crescita di nuovi polloni per alcune specie arboree (Lacki & Lancia, 1986), l'aumento del numero di specie vegetali (Welander, 1995).

---omissis --

4. Obiettivi dell'intervento

L'esperienza maturata a livello europeo in decenni di ricerca applicata ha dimostrato come, in presenza del cinghiale, il manifestarsi del danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico. Proprio per questo, piuttosto che prefiggersi un'improbabile eliminazione dei danni, è necessario perseguire la strada di una riduzione del conflitto a livelli socio-economicamente tollerabili.

Nella valutazione complessiva degli impatti causati dal cinghiale non si possono tralasciare gli aspetti positivi connessi alla sua presenza in un'area protetta. A prescindere dal fatto che il cinghiale è un elemento tipico della fauna autoctona italiana e che la sua presenza costituisce senza dubbio un elemento di ricchezza per un ecosistema, va ricordato che numerosi studi (Mattioli et al., 1995; Meriggi et al., 1996; Ciucci & Boitani, 1998); hanno messo in risalto il ruolo rivestito dal suide come base trofica dei grandi carnivori in ambiente appenninico.

A partire da queste considerazioni, una strategia di gestione del problema dei danni da cinghiale, volta a minimizzare la conflittualità tra le parti in causa, non deve irrealisticamente perseguire l'eliminazione, bensì deve puntare ad una loro riduzione al livello minimo socialmente accettabile e, soprattutto, impegnarsi affinché il cinghiale venga considerato da parte del mondo agricolo come una componente fissa degli agroecosistemi.

In altri termini, si deve tendere al raggiungimento di un sorta di "equilibrio agro-ecologico", vale a dire una situazione di equilibrio sostenibile tra l'ammontare dei costi sociali ed economici del danno alle colture, in termini sia di rifusione che di prevenzione, e una consistenza di popolazione sufficiente al mantenimento del ruolo ecologico della specie nell'ecosistema protetto.

La natura degli obiettivi preposti comporta tempi e modalità di azione diversi e, al momento, rende di fatto impossibile la definizione precisa dei limiti temporali entro i quali verificare il loro avvenuto raggiungimento. Tuttavia, si ritiene indispensabile l'individuazione di un momento di valutazione dei risultati ottenuti, finalizzato all'adeguamento, non solo delle modalità d'azione, ma degli obiettivi stessi, qualora se ne verificasse una sostanziale inefficacia. Pertanto, si prevede una prima verifica dei risultati ottenuti ad un anno di distanza dall'approvazione del presente documento.

5. Quadro legale per l'intervento

Dal punto di vista normativo è necessario far riferimento per l'eventuale cattura e l'abbattimento dei cinghiali alla legge quadro sulle aree protette 394/91, e successive modificazioni, nonché al regolamento del parco.

In particolare è l'articolo 11 comma 4 della Legge 394/91 che disciplina le suddette attività: "Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire

per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.”

In altri termini, il dettato legislativo dà la possibilità all'Ente parco di intervenire **previo accertamento della presenza di “squilibri ecologici”** e finalizzando gli interventi alla ricomposizione degli stessi. Gli strumenti che il legislatore mette a disposizione dei parchi sono i non meglio specificati “prelievi faunistici” o, in alternativa o contemporaneamente, gli “abbattimenti selettivi”; questi strumenti, se non attuati da personale del parco, possono esserlo anche da personale esterno purché adeguatamente autorizzato e sotto stretta responsabilità e sorveglianza del parco.

6. Attuazione di un piano sperimentale di abbattimento selettivo della specie

introduzione

Senza dubbio il cinghiale rappresenta l'ungulato più difficile da gestire. La flessibilità ecologica, l'elevata fertilità, la grande mobilità, il comportamento gregario, l'interesse per le colture cerealicole, lo rendono una specie ad alto impatto. Le difficoltà di gestione aumentano nel contesto di un Parco Nazionale, dove si paga lo scotto di decenni di sviluppo disordinato dell'attività venatoria, dai primi lanci clandestini, alla pratica costante dei ripopolamenti ai margini dell'area protetta fino a qualche anno fa, ai casi di ibridazione con ceppi dell'Europa centrale e orientale e con maiali domestici. L'uso esclusivo della tecnica della braccata, attuata negli anni precedenti all'istituzione del Parco e tuttora praticata non molto lontana dai confini dell'area protetta, per di più con ritmi di ripetizione elevati, ha avuto ripercussioni negative sulla componente faunistica e quasi certamente ha contribuito all'espansione stessa del cinghiale. E' stato dimostrato che la braccata tende ad aumentare la mobilità del cinghiale, che talvolta decuplica il proprio spazio vitale o sposta del tutto il centro della propria attività. L'obiettivo dei prossimi anni deve essere senz'altro il forte contenimento del cinghiale. Una delle vie praticabili consiste nell'attuazione di un piano sperimentale di abbattimento, cercando di migliorare l'organizzazione e la specializzazione delle squadre, dando il giusto rilievo al prelievo selettivo.

Le molteplici tecniche di gestione del cinghiale, ampiamente descritte nelle linee guida fornite dal Ministero dell'Ambiente – Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, possono contemplare l'abbattimento dell'animale all'interno dell'area protetta. Questo a sua volta, può essere effettuato mediante l'uso delle armi da fuoco oppure tramite soppressione dell'animale successivamente alla sua cattura.

Le tecniche di abbattimento devono coniugare tre caratteristiche:

- un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;
- una buona selettività intraspecifica, tale da orientare la struttura della popolazione in modo coerente con gli obiettivi che ci si pone;
- uno scarso disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi.

Quest'ultimo elemento, già di per sé non trascurabile nel territorio ove è permessa l'attività venatoria, diventa particolarmente rilevante in un'area protetta.

Fatte queste premesse, risulta evidente che la classica braccata con cani da seguito, normalmente utilizzata per la caccia al cinghiale nel nostro paese, non può essere assolutamente adottata come sistema di controllo del cinghiale nei parchi.

Il tiro con la carabina all'aspetto risulta caratterizzato dal miglior grado di selettività e da un disturbo assai limitato; la sua efficienza è invece direttamente proporzionale non solo allo sforzo intrapreso (numero di ore/uomo), ma anche della professionalità degli operatori.

Si pone l'esigenza di affrontare il problema connesso alla scelta del personale che deve eseguire gli abbattimenti. Questo, stante le indicazioni della legge 394/91 (art. 11, comma 4 e art. 22, comma 6) e successive modificazioni può essere personale d'istituto (Servizio di vigilanza del Parco, Corpo Forestale dello

Stato) o personale esterno coinvolto direttamente dall'Ente parco. Nel caso la scelta si rivolga a persone esterne, queste debbono essere preferibilmente i cacciatori residenti nel territorio del parco “previ opportuni

corsi di formazione”.

Da tempo si è innescato un dibattito sull'opportunità o meno che gli abbattimenti per il controllo di popolazioni faunistiche nei parchi siano svolti (anche) da cacciatori. Si tratta di un argomento affrontato spesso in termini ideologici e scarsamente pragmatici. Dal punto di vista tecnico, più che la personalità giuridica di coloro che operano, conta la loro preparazione specifica ed il loro livello di professionalità, fermo restando che la programmazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani di prelievo deve essere compito esclusivo dell'Ente Parco.

Risulta indispensabile che il personale che l'Ente Parco desidera coinvolgere in programmi di controllo della fauna riceva una istruzione adeguata dal punto di vista sia teorico che pratico.

Area d'intervento

Per la scelta del personale da ammettere ai corsi saranno coinvolte le Associazioni Venatorie Provinciali, alle quali saranno richiesti i nominativi in percentuale ai loro iscritti nei Comuni presenti nel Parco.

In aggiunta ai **370** aspiranti residenti nel Parco, potranno essere ammessi a partecipare ai corsi di formazione per selecontrollori n. 5 persone individuate dalla commissione nominata dalla Giunta Esecutiva, scelte tra i cacciatori non residenti nell'area del Parco purché residenti nelle Regioni Basilicata e Calabria ed in possesso dei requisiti sopra riportati, salvo la residenza nel territorio del Parco.

-- omissis --

Modalità e tecniche dell'abbattimento selettivo

Gli abbattimenti dovranno essere per aspetto o per appostamento soltanto con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento **o, secondo quanto previsto al punto precedente, con altro tipo di arma consentita per uso caccia** e saranno effettuati in siti di prelievo scelti o individuati dagli operatori di selezione al momento dell'inizio delle operazioni, in accordo con il personale del CTA e i componenti del Gruppo di lavoro, compatibilmente con eventuali esigenze tecniche, gestionali o di sicurezza.

Nel caso in cui dovessero accadere imprevisti tali da inficiare le operazioni nel sito prescelto, l'operatore di selezione, su conferma verbale del direttore delle operazioni e del personale del C.T.A., potrà trasferirsi in altro sito di prelievo dello stesso settore.

Qualora si renda necessario l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario del terreno.

Per ogni giornata di prelievo, all'interno di ciascun settore potranno essere attivati fino a 3 siti. In ciascun sito di prelievo le operazioni dovranno essere effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, potrà essere accompagnato da altro operatore di selezione disarmato scelto nell'ambito del proprio gruppo. In ciascun sito di prelievo ogni operatore potrà muoversi all'interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita dal CTA.

Le operazioni dovranno essere effettuate in conformità ai calendari venatori regionali e su indicazione del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro. Non si potrà in ogni caso pasturare o utilizzare altre tecniche di richiamo.

L'arma dovrà essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma dovrà essere sempre tenuta in sicura.

Il tiro dovrà essere eseguito solo sull'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile,

non in corsa e posizionato di fianco. Nell'eventualità che l'animale non venga colpito la palla dovrà potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque dovrà essere completamente visibile l'intera traiettoria.

E' vietato tirare: in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose, in situazioni atmosferiche avverse, quali nebbia, neve o pioggia, tali da comportare una diminuzione nella

visibilità e pregiudicare le condizioni di sicurezza, in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica, a braccio libero, più di due colpi in rapida sequenza.

All'orario stabilito di chiusura dai calendari venatori l'operatore dovrà scaricare l'arma nel sito di prelievo. Immediatamente dopo l'abbattimento il cacciatore dovrà inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'Ente Parco.

I capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dalle leggi vigenti.

Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti. L'Ente Parco potrà trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

--omissis --

Obiettivi e tempi dell'operazione

Considerato il carattere sperimentale dell'intervento di abbattimento selettivo e la sua finalità esplicita indirizzata alla riduzione dei danni alle attività agricole, si ritiene che l'obiettivo quantitativo raggiungibile nel

corso degli abbattimenti non debba essere superiore a **1.104** capi. La definizione di questo obiettivo numerico nasce dalla considerazione che il piano sperimentale di prelievo con le catture in vivo prevedeva di rimuovere 460 cinghiali nel periodo di attuazione, pari a cinque mesi. Per problemi di vario genere quest'attività ancora non ha avuto inizio, di conseguenza il numero di **1.104** capi è stato considerato come il numero massimo di prelievi che si sarebbero ottenuti nei due anni di prelievo con i chiusini, **augmentati del 20%**. La stima di **1.104** capi si riferisce solo al primo anno di prelievo selettivo, per i successivi il numero dei capi da abbattere dovrà dipendere dai risultati dei censimenti e dalla realizzazione del piano di abbattimento precedente.

Non avendo un dato preciso sul numero reale di cinghiali presenti sul territorio, ma si riscontrano oramai danni diffusi su tutta l'area del Parco, i capi da abbattere saranno suddivisi in base alle dimensioni dei settori:

Settore 1: **97**

Settore 2: **128**

Settore 3: **77**

Settore 4: **108**

Settore 5: **90**

Settore 6: **67**

Settore 7: **185**

Settore 8: **144**

Settore 9: **83**

Settore 10: **125**

Per quanto riguarda il sesso e le classi di età degli animali si dovrà seguire indicativamente il seguente schema adottato in gran parte d'Europa:

- maschi 50%, femmine 50%;
- piccoli e giovani 75%;
- subadulti 15%;
- adulti 10%.

Alla scadenza temporale del piano di abbattimento verranno attentamente valutati per ciascun settore i risultati ottenuti e le modalità di gestione adottate nel corso degli abbattimenti. Sulla base di queste valutazioni si potranno individuare pregi e difetti delle operazioni e nel secondo caso sarà possibile effettuare le opportune correzioni alla strategia di interventi.

La durata prevista per il presente piano sperimentale di abbattimento selettivo al cinghiale è coincidente con la prima annualità utile prevista dai calendari venatori regionali per quanto riguarda la caccia al cinghiale. Nonostante le indubbe difficoltà, è necessario cominciare anche a praticare censimenti. Il metodo più indicato è la battuta su grandi superfici (indicativamente aree di battuta di 50-70 ha ciascuna, con 1,5-2 operatori per ettaro): questo implica un impegno logistico estremamente elevato e richiede un supporto tecnico adeguato sia nella fase organizzativa sia nella fase di interpretazione dei dati censuari. Anche i dati di avvistamento ricavabili da punti fissi vantaggiosi possono costituire una prima base di partenza, pur essendo chiare sottostime delle presenze effettive di cinghiale.

Si deve ribadire qui come sia assolutamente prioritario combattere la detenzione e la liberazione di cinghiali, inasprando i controlli: tutta la strategia di contenimento della specie andrebbe altrimenti vanificata.

In ultimo è necessario ribadire che il danno alle colture agrarie spesso non è correlato alla densità di popolazione. Questo significa che non basta aumentare gli abbattimenti selettivi per veder diminuito l'impatto sull'agricoltura. L'entità del danno è legata alle disponibilità alimentari della foresta (variabili da anno in anno), alla disposizione territoriale dei campi e dei boschi, allo sviluppo del bordo forestale, alla vicinanza delle aree di rifugio (cespuglieti, cedui) rispetto alle colture. Anche le caratteristiche demografiche influiscono sull'entità del danno: popolazioni con un maggior numero di giovani (più mobili e inesperti) tendono ad avere un impatto più forte e diffuso. La stessa origine dei cinghiali può essere determinante: il rilascio di esemplari d'allevamento (privi di autonomia alimentare e della naturale selvaticità) si è tradotto in un aumento dei danni.

Il presente piano è tratto da:

Linee guida per la riduzione del conflitto tra cinghiale e attività agricole nel Parco Nazionale del Pollino (Università di Siena, Dipartimento di Scienze Ambientali, 2001), atto interno dell'Ente Parco Nazionale del Pollino prot. n. 8007/01.

Attuazione di un piano sperimentale di controllo del cinghiale nel Parco Nazionale del Pollino (Università di Siena, Dipartimento di Scienze Ambientali, 2002), atto interno dell'Ente Parco Nazionale del Pollino prot. n. 6313/02.

Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette. (Toso S. e Pedrotti L., 2001), Quad. Cons. Natura 2, Min. Ambiente – I.N.F.S.

Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale. Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Programma corso di abilitazione per selecontrollori. Amministrazione Provinciale dell'Aquila.